# POLIZZA RITIRO PATENTE VIGILI URBANI

La presente polizza stipulata tra il

# **COMUNE DI PRATO**Piazza del Comune, 59100 Prato

e

la Spettabile

(di seguito chiamata Società)

Decorrenza del contratto: ore 24,00 del 31.12.2004

ore 24,00 del 31.12.2006

Scadenza annuale: 31 Dicembre

#### **Definizioni**

Nel testo che segue si intendono per:

**Assicurato** il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione.

**Assicurazione** il contratto d'assicurazione

**Broker** il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la

gestione ed esecuzione della polizza e cioè l'associazione temporanea di imprese formata da Marsh S.p.A., Central Broker S.r.l. e Gruppo

GPA S.p.A

**Contraente** Comune di Prato

**Polizza** il documento che prova l'assicurazione

**Premio** la somma dovuta dal Contraente alla Società

**Rischio** la probabilità che si verifichi il sinistro

**Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

**Indennizzo** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato

e/o beneficiario in caso di sinistro.

Società la Compagnia Assicuratrice

#### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

#### Art. 2 - Altre assicurazioni

La Contraente o l'Assicurato in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### Art. 3 - Pagamento del premio e regolazione del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 45 giorni dalla decorrenza suddetta.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima è elevato a 45 giorni.

I pagamenti saranno effettuati anche tramite il Broker.

#### Art. 4 – Regolazione del premio

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso è anticipato in via presuntiva nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, solo per la proporzione esistente tra il premio anticipato e il premio complessivo inclusivo delle regolazioni.

#### Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso.

#### Art. 7 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

#### Art. 8 -Insorgenza del sinistro

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi -il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 9, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come sinistro:

- -vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande connesse al medesimo evento o fatto singolarmente denunciato;
- -indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

## Art. 9 -Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 15 (quindici) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale anche nel caso di conflitto di interessi con la Società

# Art. 10 -Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- -informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare, se disponibile, i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- -conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicando se disponibili i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione, procurando i documenti necessari.

#### Art. 11 -Gestione del sinistro e relativi obblighi

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.9.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti se dalla stessa non direttamente nominati.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### Art. 12 -Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, se li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

#### Art. 13 - Recesso in caso di sinistro - Rinuncia

Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al 30° giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, la Società può recedere dall'assicurazione al termine di ciascuna annualità assicurativa mediante lettera raccomandata con preavviso di 120 giorni.

Il recesso così intimato avrà effetto a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione con la quale gli Assicuratori abbiano manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di recesso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### Art. 14 – Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

La presente polizza decorre dalle ore 24 del 31.12.2004 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2006.

Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

Ove in base alle proprie valutazioni tecnico - economiche il Contraente lo ritenga conveniente, è in facoltà di quest'ultimo notificare il rinnovo del contratto per una durata massima di un anno da inoltrarsi con preavviso di almeno due mesi prima della scadenza.

Si conviene inoltre, che il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo.

Il Contraente inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

#### Art. 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **Art.16 Estensione territoriale**

Nell'ipotesi di procedimento penale (art. 24 punto 1), l'assic urazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posto nel bacino del mare mediterraneo semprechè il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;

- -Nell'ipotesi di:
- a) corresponsione della diaria (sia art. 24, punto 3 sia condizione aggiuntiva 1 e laddove richiamata);
- b) di opposizione in ogni ordine e grado (sia art. 24 punto 2, sia condizione aggiuntiva laddove richiamata), avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o di inabilitazione alla guida;

l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono nei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Reppublica di San Marino, Città del Vaticano, Principato di Monaco, Liechtenstein e Andorra.

Nell'ipotesi di indennità di autoscuola (art. 24 punto 4), l'assicurazione vale per i casi assicurativi che siano insorti in Italia, Citta Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.

#### Art.17 Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla associazione temporanea di imprese formata da Marsh S.p.A., Central Broker S.r.l. e Gruppo GPA S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

#### Art.18 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

#### Art.19 - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e dell' eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

#### Art. 20 - Coassicurazione e delega

gara.

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della

#### RISCHI COPERTI

#### Art. 21 Massimale

Euro 11.000,00 per sinistro senza limite annuo per la difesa penale dell'Assicurato, l'opposizione contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca e inabilitazione della patente di guida.

#### Art. 22 Diaria giornaliera

Euro 20,00 per un massimo di 180 giorni

#### Art. 23 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 24 – Oggetto dell'assicurazione – dei Rischi coperti, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

#### **AD PERSONAM**

La garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla categoria di patente posseduta.

#### Art. 24 -Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- -le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- -le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 11 comma 4;
- -le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 11 comma 5;
- -le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- -le spese di giustizia.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 9 comma 3.

#### Art. 24.1-Prestazioni garantite

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi
  ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale
  della notizia di reato;
- 2. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 16 Estensione territoriale comma 2) in seguito ad incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purchè l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.
  - In deroga all'Art. 8 Insorgenza del sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione, la prestazione opera per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto ed a parziale deroga dell'articolo 27 Esclusioni lettera a), limitatamente alla materia amministrativa.
- **3.** qualora dall'incidente stradale consegua il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida o l'inabilitazione alla stessa disposta dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie, la

Società assicura, alle condizioni della presente polizza, il rischio derivante dal relativo pregiudizio economico, mediante corresponsione della diaria convenuta.

E' compreso anche il caso della sospensione della patente a seguito del verificarsi, in un periodo di due anni, di almeno due collisioni con grave danno ai veicoli, ai sensi dell'Art. 149 comma 5 e dell'Art. 150 comma 5 del Nuovo Codice della Strada; se una delle due collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di validità della polizza, l'indennizzo convenuto viene proporzionalmente ridotto.

La diaria convenuta viene corrisposta anche per il periodo di effettivo ritiro del documento, indipendentemente dal successivo provvedimento di sospensione o revoca dello stesso.

Nel caso di inabilitazione alla guida comminata da un autorità di un Paese dell'Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e Andorra, per fattispecie analoghe a quelle di cui al presente punto 3 (incidente), la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta in polizza.

In deroga all'Art. 8 – Insorgenza del sinistro - delle Condizioni Generali di Assicurazione, la prestazione opera per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto.

4. Indennità Autoscuola qualora dalla Patente dell'Assicurato vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del NCdS avvenuta in costanza di polizza e comunicata alla Società ai sensi dell'articolo 9 delle CGA, la Società garantirà entro il limite massimo di € 350,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. La Società provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

In deroga all'Art. 8 – Insorgenza del sinistro - delle Condizioni Generali di Assicurazione, la prestazione opera per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto.

#### Art. 25 -Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- -regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- -ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

# Art. 26 - Denuncia di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 16 - Estensione territoriale – comma 2). - Gestione del sinistro

L'Assicurato deve dare notizia del ritiro, della sospensione, della revoca della patente o dell'inabilitazione avvenuta in un Paese di cui all'art. 16 - Estensione territoriale – comma 2), a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, allegandone copia nonché la ricevuta rilasciata dall'Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro o l'inabilitazione.

In caso di ritardata denuncia, il diritto all'indennità decorre soltanto dal giorno successivo a quello della comunicazione alla Società

Egli deve inoltre fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Società intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento.

L'indennità giornaliera è corrisposta per il numero massimo di giorni concordato nella presente polizza e comunque non oltre 360 giorni.

Tale indennizzo, salvo il caso di inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 16 - Estensione territoriale – comma 2), decorre dal giorno successivo a quello in cui l'Assicurato risulta privato della patente e prosegue, fermo il limite massimo di cui al precedente comma, fino al termine del periodo di sospensione disposto dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie.

Nell'ipotesi di inabilitazione avvenuta in un Paese di cui all'art. 16 - Estensione territoriale – comma 2) l'indennizzo, fermi restando gli altri limiti di polizza, decorre dal giorno successivo a quello in cui l'Assicurato non è più abilitato a guidare nel paese di cui sopra e termina il giorno in cui decade il provvedimento di inabilitazione alla guida in tale paese.

La somma che è dovuta dalla Società viene corrisposta di norma al termine del periodo soggetto ad indennizzo ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti; tuttavia l'Assicurato ha facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare; nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene comunque con rateizzazione mensile. Se il ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione, revoca, o di inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 16 - Estensione territoriale – comma 2), ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo in cui l'Assicurato risulta effettivamente privato del documento.

L'Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.

In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di ritiro, sospensione, revoca o inabilitazione della patente di guida in un Paese di cui all'art. 16 - Estensione territoriale – comma 2), la Società corrisponde agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso.

Il presente articolo 26 opera ad integrazione dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Gestione del sinistro).

#### Art. 27 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- **b**) per fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- **h**) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- i) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. 24 delle presenti condizioni di polizza;

I) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione.

# "Condizione aggiuntiva INFRAZIONI NCdS"

La presente condizione aggiuntiva opera in estensione a quanto previsto all'art. 24.1-Prestazioni garantite – dei Rischi coperti.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 16 - Estensione territoriale – comma 2) avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Nuovo Codice della Strada o, per i

Paesi di cui all'art. 16 - Estensione territoriale – comma 2), per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantite:

- la redazione e presentazione del ricorso, in ogni ordine e grado, avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 16 Estensione territoriale comma 2).
- la corresponsione della diaria convenuta in Polizza.

Quanto sopra sempreché le infrazioni siano state commesse durante il periodo di validità della polizza,

Art. 142, commi 9 e 12: Limiti di velocità

**Art. 143**, comma 12: Posizione dei veicoli sulla carreggiata;

**Art. 145**, comma 11: Precedenza;

**Art. 147**, comma 6: Comportamento ai passaggi a livello;

**Art. 148**, comma 16: Sorpasso;

Art. 176, comma 22: Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade

extraurbane principali;

Art. 186, comma 2: Guida sotto l'influenza dell'alcool

Nel caso di inabilitazione alla guida comminata da un autorità di un Paese dell'U.E.(Italia esclusa), Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein e Andorra per **violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra elencati**, la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta in polizza.

Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è prevista al verificarsi di più infrazioni, laddove una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di validità polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, l'indennizzo convenuto viene ridotto in proporzione.

Le sopraelencate estensioni di garanzia valgono a favore del Contraente contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione, inabilitazione della patente di guida avvenuta in un Paese di cui all'art. 16 - Estensione territoriale – comma 2) subiti da parte degli aderenti in forza al Corpo di Polizia Municipale in regola con la vigente normativa.

Nel caso di ritiro e/o sospensione della patente di guida in seguito alla violazione delle norme del Nuovo Codice della Strada sopraelencate, o di inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 16 - Estensione territoriale – comma 2) per violazioni a fattispecie analoghe a quelle degli articoli sopraelencati, la diaria convenuta in polizza viene corrisposta al Contraente.

In deroga all'Art. 8 – Insorgenza del sinistro - delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia opera per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

La presente condizione aggiuntiva opera in deroga all'art. 27 – Esclusioni, lettera i).

La Società si riserva il diritto di intervenire sulla presente condizione aggiuntiva, nel caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Nuovo Codice della Strada e/o al relativo Regolamento.

Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli:

art. 3 - Pagamento del premio

art.13 - Recesso in caso di sinistro

art. 14 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

art.20 - Coassicurazione e delega

IL CONTRAENTE	LA SOCIETA'

# STATISTICA SINISTRI ANNI 2000/2001/2002/2003/2004

Nessun sinistro denunciato